

REPERTORIO N.176360

RACCOLTA N.37410

COSTITUZIONE SCOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

BESEP S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di maggio (12.5.2016)

In Messina, via Ghibellina n. 46 nel mio studio

Innanzi a me dottor Pasquale Contartese, Notaio in Messina, iscritto al Collegio  
Notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, e Mi-  
stretta

E' PRESENTE

MONDELLO LUIGI nato a Messina il 27 luglio 1966 e residente a Messina, via  
Consolare Pompea 1831bis, Ganzirri


Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente predetto, cittadino ita-  
liano, il quale conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1)-Il Sig. MONDELLO LUIGI, cittadino Italiano costituisce una società  
a responsabilità limitata con la denominazione BESEP S.R.L. UNIPERSONALE

Articolo 2)-La società ha sede legale in Messina, all'indirizzo risultante dall'i-  
scrizione presso il competente ufficio del registro delle Imprese, ai sensi dell'art.  
111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, la sede amministrativa è  
situata presso la sede sociale.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere  
succursali agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzioni  
di sedi secondarie è necessaria la decisione del socio.

Art 3)- La società ha durata fino al 31.12.2060, ma potrà essere prorogata o sciol-



REGISTRO DI MESSINA  
Il N° .....  
3527  
11/5/2016  
11

ta anticipatamente con deliberazione del socio unico.

Articolo 4)-La Società ha per oggetto l'attività di ricerca scientifica e di prototipizzazione di strumentazione e software scientifici nel campo della chimica ed in particolare nel campo delle scienza delle separazioni, spettrometria di massa e qualsiasi altra tecnica spettroscopica e nel campo della preparazione del campione e della robotizzazione delle stesse nel settore agroalimentare, nutraceutico, farmaceutico, cosmeceutico, ambientale, biomedico, biologico e strumentale.

Articolo 5)-La società sarà retta dalle norme di funzionamento che, previa lettura e sottoscrizione, al presente atto si allegano sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 6)-Il capitale sociale è di euro 10.000.,00 (diecimila/00) e viene interamente sottoscritto ed assunto dal socio unico.

DEtto capitale viene versato con un assegno bancario tratto oggi stesso su UNICredit S.p.A: da euro 10.000,00 all'ordine della società, con la clausola NON TRASFERIBILE, n. 371152086311 e consegnato all'amministratore unico che lo accetta per conto della società.

Articolo 7)-Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà il 31.12.2016.

Articolo 8)-L'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico durata in carica a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca da parte dei soci Viene nominata alla carica di amministratore unico la signora Mondello Alice nata a Messina il 04 ottobre 1997 e residente a Messina, via Consolare Pompea 1831bis, Ganzirri C.F. MND LCA 97R44 F158C che accetta

Allegato A al rep.176360

## NORME DI FUNZIONAMENTO

### TITOLO 1: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1) DENOMINAZIONE-E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione BESEP S.R.L.UNIPERSONALE

Art.2) SEDE –

1- La società ha sede legale in Messina

All'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifiche dello statuto –


3. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci

Art.3) DURATA

– La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione del socio unico.

Art.4)OGGETTO

1. La Società ha per oggetto l'attività di ricerca scientifica e di prototipizzazione di strumentazione e software scientifici nel campo della chimica ed in particolare nel campo delle scienza delle separazioni, spettrometria di massa e qualsiasi altra tecnica spettroscopica e nel campo della preparazione del campione e della robotizzazione delle stesse nei settori agroalimentare, nutraceutico, farmaceutico, cosmeceutico, ambientale, biomedico, biologico e strumentale.



2. Sviluppo di piattaforme informatiche per la semplificazione ed automazione della diffusione della conoscenza e formazione scientifica. La Società BESEP, inoltre potrà organizzare seminari, master, congressi nazionali ed internazionali, per la promulgazione della Scienza delle Separazioni e i suoi utilizzi nelle diverse aree applicative quali, agroalimentare, nutraceutico, farmaceutico, cosmeceutico, ambientale, biomedico, biologico e strumentale.

La società, avendone e/o volendone conseguire i requisiti, intende avvalersi sin dalla sua costituzione, e subordinatamente all'avvenuta iscrizione di cui infra, dei benefici descritti negli articoli della sezione IX "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative" del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di:

- Deroga del diritto societario e - riduzione degli oneri per l'avvio (Art. 26);
- Remunerazione con strumenti finanziari (Art. 27);
- Disposizioni in materia di lavoro subordinato (Art. 28);
- Incentivi all'investimento (Art. 29);
- Raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e altri interventi di sostegno (art. 30).

La società, pertanto, sarà iscritta all'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina.

3. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto terzi, anche a titolo

gratuito

4. Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente ma non come attività prevalente e non a i fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al DLGS. N. 58 del 1998.

Disciplinante le società di intermediazione immobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

#### Art. 5) DOMICILIO DEI SOCI -

1- Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci

2. E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione

#### TITOLO II: CAPITALE -PARTECIPAZIONI -TITOLI DI DEBITO

#### Art. 6) CAPITALE

1- Il capitale sociale è di euro 10.000,00(diecimila/00)ed è diviso in quote da un euro.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili

3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sotto-

scrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute

4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso -

5. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci

#### Art. 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI -

1- I crediti derivanti da finanziamenti dei soci della società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti; la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di leggi vigenti (attualmente l'art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993 e la deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994) e, pertanto, solo da soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% .

del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

#### Art. 8) CONFERIMENTI -

1- Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del codice civile


2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società

3. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci

4. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci può essere venduta all'incanto -

#### Art. 9) PARTECIPAZIONI -

1- Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, purchè pari ad un euro o suoi multipli e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art.



2464 del codice civile

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali al conferimenti effettuati

3. I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta

4. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, quali a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di socio; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente determinate operazioni; il diritto a percepire una quota di utili in più rispetto propria partecipazione sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci -

5. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 10) TRASFERIMENTO INTER VIVOS - PRELAZIONE -

1- Le quote sociali possono essere trasferite, in tutto o in parte, per atto inter vivos o mortis causa

3. Nel caso di trasferimento tra vivi della quota, o dei diritti di sottoscrizione di cui gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti, ovvero l'esperimento della seguente procedura. Per "trasferimento" si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della persona del socio, quale a titolo esemplificativo: la compravendita la permuta, la do-

nazione la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione d'azienda da parte della società titolare della quota sociale


4. Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, o i diritti di sottoscrizione di cui all'art. 6, comma 3 del presente statuto, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento

5. Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare la loro decisione

6. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della comunicazione da parte del socio alienante

7. Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento, tramite la relazione giurata di un esperto nominata dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico del socio cedente e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano la



prelazione, salvo che il valore di perizia risulti inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo o valore indicate dal cedente, in tal caso saranno ad esclusivo carico del socio cedente -

8. E' facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto

9. Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività e di ritrasferimento da parte della stessa al socio fiduciante originario, previa esibizione del mandata fiduciario

10. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società e l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro dei soci né esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio

11. Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di esse può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica l'art. 2352 del codice civile

#### Art. 11) TRAFERIMENTO MORTIS CAUSA -

1- In caso di morte di uno dei soci la società con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi -

2. Qualora gli eredi o legatari siano più di uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, no-

minata secondo le nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.


3. Nel caso di trasferimento tra vivi della quota, o dei diritti di sottoscrizione di cui gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti, ovvero l'esperimento della seguente procedura. Per "trasferimento" si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della persona del socio, quale a titolo esemplificativo: la compravendita la permuta, la donazione la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione d'azienda da parte della società titolare della quota sociale

4. Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, o i diritti di sottoscrizione di cui all'art. 6, comma 3 del presente statuto, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

5. Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare la loro decisione

6. Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della comunicazione da parte del socio alienante

7. Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla ba-



se della

situazione patrimoniale della società, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico del socio cedente e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano la prelazione, salvo che il valore di perizia risulti inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo o valore indicato dal cedente, in tal caso saranno ad esclusivo carico del socio cedente -

8. E' facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'esperto

9. Il diritto di prelazione non si applica in caso di trasferimento a favore di società fiduciaria autorizzata all'esercizio di tale attività e di ritrasferimento da parte della stessa al socio fiduciante originario, previa esibizione del mandato fiduciario

10. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società e l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro dei soci né esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio

11. Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di esse può essere

costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica l'art.

2352 del codice civile.

Art. 11) TRAFERIMENTO MORTIS CAUSA -

1- In caso di morte di uno dei soci la società con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi -

2. Qualora gli eredi o legatari siano più di uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, nominata secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

3. Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avverrà nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 14 del presente statuto


Art 12) RECESSO -

1- Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2648, quarto comma del codice civile

- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi



2. Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del codice civile

3. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista, in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso

4. La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

5. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già

esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

6. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 14 del presente statuto. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione

7. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo

concordemente individuate dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utiliz-

zando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione

8. In considerazione dei limiti previsti dal presente statuto al trasferimento mortis causa delle partecipazioni, compete inoltre ai soci ed ai loro eredi o legatari il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2469, comma 2 del codice civile, che non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione

9. Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge

#### Art. 13) ESCLUSIONE -

1- Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;


- l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o altrui, anche come socio di una società di fatto, di un'attività concorrente con quella della società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci

- la definitiva impossibilità da parte del socio

2. L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione,

mediante raccomandata a.r., al socio escluso

3. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'arbitro unico nominato con l'opposizione ne sospende l'esecuzione.



4. Se la società è composta da due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dall'arbitro unico, su domanda dell'altro

5. I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 14 del presente statuto

6. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile né pure acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuate dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo

#### Art. 14) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE -

1- In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione

2. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro sei mesi dalla morte o dalla comunicazione al socio del recesso o della esclusione e potrà essere effettuata mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuate dai soci medesimi

3. Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della morte o della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento; in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominata dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società; alla determinazione

dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico degli eredi o legatari del socio defunto o del socio receduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% rispetto al valore indicate dalla società, in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa

4. In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci

Art. 15) TITOLI DI DEBITO - I. La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle imprese

2. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso


### TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Art. 16) COMPETENZA -

Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile

b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;



c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e della statuto

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinate nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri

h) l'emissione di titoli di debito

i) l'esclusione di un socio;

l) le altre materia riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare

Art. 17) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI - I. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;

c) sulla base del consenso espresso per scritto

2. Con riferimento alle materia indicate sotto lettere e), f), g), h) del precedente art. 16 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale socia-

le le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare

#### Art. 18) ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE.

1- L'assemblea è convocata

dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicate il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materia da trattare

3. L'assemblea può essere convocata dovunque anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione

. degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società -

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

#### DIRITTO DI INTERVENTO.

6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci

-7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta esclusivamente da altro socio. Le deleghe sono conservate dalla società

8. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea

9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto

#### -PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

11. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori

12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione,

accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni

#### COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.

13. L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale salvo nei casi previsti dalle lettere e) f) g) h) del precedente art. 16) nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto

15. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto

16. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

VERBALIZZAZIONE. 17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio .

18. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno

19. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g)h) del precedente art. 16 deve essere redatto da un notaio

Art. 19) CONSULTAZIONE SCRITTA CONSENSO ESPRESSO PER I-

## SCRITTO -I

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori sindaci o revisore, se nominati, una determinate decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve

essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale

2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto

3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario

4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessaria all'approvazione della decisione

5. Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulate chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

6. La data della decisione e quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa -

7. Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società al sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 16 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione

8. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve dare immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci .

9. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società

#### TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 20)ORGANO AMMINISTRATIVO -I. La società è amministrata alternativamente

- da un Amministratore

- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di amministrazione oppure con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile

2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascuno socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata se-

condo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione

3. In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art.2481 del codice civile, sono di competenza del Consiglio di amministrazione

4. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione

5. I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminate sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

6. Gli amministratori sono rieleggibili

7. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile

8. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina

Art. 21) POTERI. - I. L'organo amministrativo, conformemente alla sua

struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, e investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci

2. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti

#### Art. 22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1- Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del consiglio stesso

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessaria e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegate. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti

7. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 19, commi da 2 a 9 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

-ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;

-per la formazione della decisione degli amministratori è necessaria il voto favorevole della maggioranza degli stessi;

-le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori

8. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri compreso l'uso della firma sociale fissandone le attribuzioni le retribuzioni e le eventuali cauzioni

9. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili

Art. 23) RAPPRESENTANZA LEGALE -I. La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a tutti i membri del Consiglio di amministrazione e agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito, il potere di amministrare la società.

2. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitu-

tivo o dall'atto di nomina anche se pubblicate non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società

Art. 24) RIMBORSO SPESE -I. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

2. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa

#### TITOLO V: CONTROLLI

Art. 25) COLLEGIO SINDACALE -

1- La nomina del Collegio sindacale, con decisione dei soci ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile

2. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa: la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato

4. Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.

Art. 26) REVISORE -

1- Con decisione dei soci può essere nominata un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese della nomina del Collegio sindacale

3. Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del Collegio,

Art. 27) CONTROLLO DEI SOCI -

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione

2. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contra gli amministratori

TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

Art. 28) ESERCIZI SOCIALI -

1-. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno

2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile

Art. 29) UTILI - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono attribuiti al capitale, salvo che con decisione dei soci vengano disposti degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure si disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile

## TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Art. 30) SCIoglimento -

1- La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art.

2484 del codice civile

2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza dal cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo

3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente

Art. 31) LIQUIDAZIONE - I. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile

2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione

3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487 ter del codice civile

#### TITOLO VIII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### Art. 32) ARBITRO

1- Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominata dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto in cui ha sede la società

2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nella quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero

3. L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.

#### TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33) COMUNICAZIONI - Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata a.r. possono essere effettuate, in forma equivalente, anche me-

diante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta

Art. 34) RINVIO - Per quanta non espressamente contemplate nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Firmato

Luigi Mondello

notaio Pasquale Contartese.

diante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta

Art. 34) RINVIO - Per quanta non espressamente contemplate nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Firmato

Luigi Mondello

notaio Pasquale Contartese.